

## Presupposti imponibilità scambi comunitari

- **Presupposto Oggettivo:** Onerosità dell'operazione e acquisizione della proprietà o di altro diritto reale sul bene;
- **Presupposto Soggettivo:** gli operatori che intervengono nello scambio devono essere soggetti passivi d'imposta nei rispettivi Paesi membri di provenienza;
- **Presupposto Territoriale:** i beni devono essere spediti o trasportati da uno Stato all'altro.

# Prova cessione intracomunitaria

- risoluzione 28 novembre 2007, n. 345/E
  - la prova della cessione può essere fornita conservando:
  - la fattura di vendita all'acquirente comunitario;
  - gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitarie effettuate;
  - la rimessa bancaria dell'acquirente relativa al pagamento della merce;
  - un documento di trasporto CMR firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e dal destinatario per ricevuta.
- risoluzione 15 dicembre 2008, n. 477/E
  - Caso: consegna al vettore del proprio cliente dal quale è difficile ottenere copia del documento di trasporto
  - la prova di cui sopra potrà essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro.

# Operazioni triangolari

## Triangolazioni comunitarie– normativa di riferimento

- intracomunitarie (DL 331/1993)
  - art. 38, comma 7;
  - art. 40 comma 2, secondo periodo;
  - art. 44 comma 2 lettera a;
  - art. 46 comma 2, ultimo periodo;
  - art. 58 comma 1.


Al di fuori di queste situazioni è necessario far riferimento al DPR 633/1972 per verificare l'assoggettamento ad IVA di una determinata operazione.

Nomina di un rappresentante fiscale ove necessario.

# Triangolazioni comunitarie

- Si definisce triangolazione comunitaria quella transazione in cui intervengono tre diversi operatori comunitari
  - un primo operatore (primo cedente);
  - un secondo operatore (promotore della triangolazione e che interviene contemporaneamente in qualità di primo acquirente e di secondo cedente);
  - un terzo operatore (secondo acquirente e destinatario finale dei beni)
- Nella triangolazione comunitaria, il primo operatore vende i beni al secondo operatore, il quale li rivende a sua volta al terzo operatore incaricando il primo operatore di consegnare i beni direttamente fuori dal territorio comunitario al destinatario dei beni, designato quale debitore dell'imposta (art. 40 comma 2 DL 331/93).
- In tal modo le fatture del primo cedente al promotore e dal promotore al destinatario dei beni risultano non imponibili IVA (art. 41 DL 331/93).


## Caso 1.



### **IT**

- Emette fattura a DE non imp. Art. 41
- Compila intrastat vendite


## Caso 2.



### **IT**

- Riceve fattura da DE senza iva e provvede ad integrarla
- Emette fattura a FR non imp art. 41
- Compila intrastat acquisti e vendite

### Caso 3.



#### **IT**

- Riceve fattura da DE senza iva e provvede ad integrarla
- Compila intrastat acquisti


## Triangolazioni comunitarie interne

- Si definisce triangolazione comunitaria interna quella transazione in cui intervengono due operatori nazionali e un operatore comunitario
  - un primo operatore nazionale (primo cedente) IT1;
  - un secondo operatore nazionale (promotore della triangolazione ) IT2;
  - un terzo operatore comunitario (secondo acquirente e destinatario finale dei beni) UE.


IT2 acquista beni da IT1 e lo incarica di trasportare o spedire (anche tramite terzi) i beni al proprio cliente UE

- la cessione tra IT1 e IT2 è una cessione interna non imponibile ai sensi art. 58 DL 331/1993;
- la cessione tra IT2 e UE è non imponibile ai sensi art. 41 primo comma.

# Caso 1.




## Caso 2.



### **IT1**

- Effettua un acquisto intracomunitario
- Emette fattura con iva nei confronti di IT2 per acquisto interno

### Caso 3.



#### **IT1**

- Emette fattura con IVA a FR


#### **IT2**

- Riceve fattura da FR e provvede ad integrarla

## Triangolazioni comunitarie con intervento di soggetto extracomunitario

- Ai sensi della circ. 13/1994 è possibile realizzare operazioni triangolari anche se interviene un operatore extracomunitario, ovviamente osservando alcune regole che consentono l'individuazione dell'operazione


## Caso 1.



### **IT**

- Effettua un'esportazione


## Caso 2.



### **IT**

- Effettua una cessione soggetta ad IVA
- Se CH nomina un rappresentante fiscale può realizzare con IT un'operazione non imponibile ai sensi art. 58 DL 331/93


## Caso 3.



### **IT**

- Non effettua né un'esportazione né una cessione intra
- Dovrebbe nominare in Germania un rappresentante per lo sdoganamento della merce ed effettuare una cessione interna a DE


## Caso 4.



### **IT**

- Effettua una cessione fuori campo IVA art. 7 nei confronti di CH
- Presumibilmente riceve da DE una fattura non imponibile per esportazione


## Caso 5.



### **IT**

- DE deve nominare un rappresentante fiscale per lo sdoganamento
- Emette fattura con IVA nei confronti di IT

## Caso 6.



### **IT**

- Non effettua un acquisto intra in quanto CH non è comunitario

### **DE**

- Effettua una cessione con IVA nei confronti di CH

Soluzione: nomina di un rappresentante fiscale da parte di CH


## Triangolazioni comunitarie: indicazioni in fattura

- In caso di cessione triangolare con consegna dei beni al cessionario del promotore in un diverso Stato membro, dalla fattura deve risultare specifico riferimento che trattasi di operazione triangolare (art. 46 comma 2 DL 331/93).
- La fattura emessa dal promotore della triangolazione se italiano, deve contenere il numero di identificazione attribuito al cessionario, dallo Stato membro di destinazione dei beni, nonché la designazione dello stesso quale debitore dell'imposta in sua vece nello Stato di destinazione finale (art. 46 comma 2 DL 331/93).

## Triangolazioni comunitarie – Prova

- La prova di consegna del bene in altro Stato membro può essere rappresentata da:
  - documentazione relativa al trasporto;
  - ovvero qualsiasi altro documento dal quale risulta che l'incarico del trasporto è stato conferito al primo cedente dal proprio cessionario (promotore della triangolazione).
  - il vettore può fatturare la propria prestazione, indifferentemente, al promotore della triangolazione o al primo cedente, tuttavia resta imprescindibile, secondo l'Amministrazione finanziaria, che il vettore sia stato incaricato direttamente dal primo cedente (R.M. 4 marzo 1995, n. 51/E)

# OPERAZIONI "QUADRANGOLARI" (CM 145/98)



## Operazioni quadrangolari (CM 145/98)

- Rapporto IT1-FR
  - IT1 non effettua un acquisto intra, in quanto i beni non arrivano in Italia;
  - IT1 non effettua una triangolazione in quanto non è legittimato a designare come debitore d'imposta l'acquirente finale ES, non assumendo nei confronti di quest'ultimo la veste di fornitore;
  - Operazione esclusa IVA art. 7 per carenza territorialità
- Rapporto IT1-IT2
  - L'operazione è esclusa iva art. 7 in quanto i beni non sono fisicamente presenti sul territorio dello Stato;
  - L'operazione deve essere assoggettata a tutti gli obblighi impositivi in Francia
- Rapporto IT2-ES
  - L'operazione non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi art. 41DL 331/1993, ma assume rilevanza ai fini dell'imposta dovuta in Spagna.

E' necessario che IT1 nomini rappresentante in FR o IT2 nomini rappresentante in ES, poi provvederanno a triangolare.